

INTRODUZIONE

E' occasione per me particolarmente gradita ripubblicare un articolo dal titolo "Vivere dell'altare" tratto dalla rivista "Orientamenti Pastoralisti" del 1969.

L'autore era l'allora Sacerdote don Luigi Bressan, studente presso la Pontificia Università Gregoriana, oggi nostro Arcivescovo della Diocesi di Trento.

Sono stati aggiunti uno scritto di don Arturo Moratti, consulente amministrativo della Curia diocesana, avente per titolo "Proseguo storico in Italia" e una breve nota da me redatta relativa alla "Realtà attuale".

Spero che questa pubblicazione possa essere utile apporto al dibattito in materia di Sostegno Economico alla Chiesa.

*dott. Renato Gislimberti
Presidente
Istituto Diocesano Sostentamento Clero*

Trento, maggio 2000

VIVERE DELL'ALTARE *

Parlare di Chiesa dei poveri vuol dire mettere l'accento su una quantità di problemi della Chiesa contemporanea: dal modo di esercizio dell'autorità alla credibilità dell'azione pastorale, alla vita spirituale del clero e di chiunque, per il suo impegno nell'apostolato, deve essere una trasparenza della Chiesa.

La povertà deve essere anche nelle strutture, nelle istituzioni, nei mezzi e da qui ridonda sulle persone che vi sono impegnate. E' chiaro però che, oltre un certo limite, la povertà non può essere imposta dalle istituzioni: diviene risposta a una vocazione spirituale accettata in libertà

Oggi ci rendiamo conto chiaramente che la dignità della persona esige la disponibilità di certi beni terreni.

E la comunità ecclesiale deve provvedere, come "misura minima della carità" (Paolo VI) a che i diritti dell'uomo siano rispettati dall'interno delle proprie istituzioni.

Come provvedere dunque di decorosi mezzi di sussistenza coloro che sono impegnati al totale servizio della comunità ecclesiale, senza che ne sia avvilito l'uomo o il ministero? Quali sono i principi a cui ispirarsi? Quali tecniche si possono adottare? Prima ancora, qual'è con esattezza la situazione attuale?

A queste domande gli studi che seguono potranno fornire, se non la risposta, almeno utili indicazioni.

LUIGI BRESSAN

Nato a Sarche (Trento) nel 1940, è stato ordinato sacerdote nel 1964 dopo aver compiuto gli studi nel Seminario di Trento. Già vice parroco a Besenello e Riva del Garda per tre anni, attende attualmente alla laurea in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana.

*da "ORIENTAMENTI PASTORALI"

Rivista 1969 – IRADES-COP – Edizioni pastorali

L'ESPERIENZA SECOLARE DELLA CHIESA

Luigi Bressan

NELLA CHIESA
PRIMITIVA

Il tema che stiamo per vedere è assai complesso. Cercheremo di dare una breve sintesi storica dei vari sistemi, con cui si è provveduto al sostentamento del clero, tenendo presente che a ciascuno soggiace una particolare concezione del ministero sacerdotale e del sacerdozio stesso.

Non sono molti i dati che abbiamo sulla vita concreta dei primi *chierici* nella comunità di Gerusalemme e nelle altre comunità cristiane. Sappiamo che era presente il principio secondo cui chi semina beni spirituali ha diritto ad avere dai beneficiati i beni materiali (1), e che questo principio era applicato almeno da alcuni (v. le lamentele dei Corinti), mentre, pur riconosciuto giusto, non vien applicato in suo favore da Paolo (2), che per vivere si dedica a un lavoro manuale (3).

Non appare un'offerta speciale tuttavia per il clero, anche se a questo l'aiuto economico vien dato a titolo speciale (per il suo servizio nelle cose spirituali) e non per la sua povertà come invece avveniva per gli altri.

All'inizio del secondo secolo Ignazio di Antiochia ci parla dell'organizzazione della diocesi, dove attorno al vescovo appaiono i *presbiteri* e i diaconi. I primi, salvo momenti particolari, hanno una funzione più di contorno, che non li impegna molto, e conseguentemente

la Didascalia Apostolica (II, 28), del III secolo, mentre riconosce il diritto al vescovo e al diacono sulle oblazioni dei fedeli, per quanto riguarda i presbiteri lascia piena libertà ai fedeli stessi di devolvere o meno a loro una parte delle offerte, (oblaciones in natura) che venivano raccolte durante il servizio divino.

Accanto a queste offerte, attraverso i lasciati, si va costituendo un *patrimonio ecclesiastico* e già nel II secolo le comunità cristiane in quanto tali, almeno secondo molti storici che seguono Eusebio (Storia Eccl. IX, 10), poterono possedere come persone morali.

Nessun chierico tuttavia aveva un diritto determinato alle oblaciones o a proventi fissi, almeno fino alla fine del sec. IV, ma ciascuno riceveva dal vescovo dei contributi per il proprio sostentamento.

Non dobbiamo però pensare a un sostentamento completo del clero da parte della comunità cristiana, specialmente per coloro che, come i presbiteri di Ignazio, non erano interamente impegnati nel lavoro apostolico. Questi contributi erano dati ad intervalli frequenti, generalmente in generi di natura e non eccessivamente abbondanti¹. Molti chierici traevano i mezzi di vita, almeno nella maggior parte, dalla loro proprietà privata oppure dal lavoro personale, fuori del tempo dedicato al ministero propriamente detto, sull'esempio di Paolo (4). Essi si occupavano liberamente sia in agricoltura come nell'industria-artigianato, nel commercio o nella libera professione² deplorava

(4) Atti 20, 34.

NEI PRIMI
SECOLI (II-IV)

¹ HANNAN PH., The Canonical Concept of "congrua sustentatio" for the Secular Clergy, Washington 1950,4.

² BIHLMEIER K.-TUECHLE H., Storia della Chiesa, Brescia 1960, i 135.

un eccessivo interesse per il commercio da parte di alcuni vescovi e il Sinodo di Elvira del 306, can. 19, adottò dei provvedimenti per impedire tali inconvenienti.

Un po' più tardi si ritrova anche qualche caso di una *pensione beneficiale* per chi avesse dovuto lasciare il suo ufficio³.

Speciale cura invece fu sempre riservata agli ospiti e ai rifugiati a causa delle persecuzioni, fossero essi laici o chierici⁴.

Con la rapida diffusione del cristianesimo dopo la pace costantiniana, anche l'organizzazione degli uffici ecclesiastici richiede vari mutamenti. Apparvero gli arcipreti, gli arcidiaconi, i vescovi rurali, i corepiscopi, i perideuti e specialmente i presbiteri delle chiese rurali ecc.⁵, mentre diminuirono d'importanza le diaconesse e alcuni uffici minori. Per quanto invece riguardava il sostentamento del clero continuò e si sviluppò la tradizione precedente.

Per i chierici c'era un quasi stipendio, dato regolarmente, ma di solito insufficiente a vivere⁶. Molti ecclesiastici vivevano del frutto del proprio lavoro manuale o del proprio patrimonio; in parte anzi erano costretti a esercitare una professione o a coltivare la terra⁷. Costantino il Grande sostenne e favorì anche l'esercizio del commercio da parte degli ecclesiastici, mentre più tardi Valeriano III (425-55) lo vietò nuovamente. In genere però fra il clero si

riscontrava, specialmente in Africa, un tenore di vita austero⁸.

Insieme con questa prassi continuava presso molti la tradizione di rinunciare ai propri beni prima della ordinazione sacerdotale in favore della cassa comune. Il ministero sacerdotale non veniva considerato come un ufficio remunerativo⁹.

Sull'esempio dell'Oriente (s. Basilio, Sozomeno) e dell'antica Chiesa riprese anche l'uso della vita comune (Eusebio da Vercelli, s. Ambrogio, s. Paolino Nolano, s. Martino di Tours, s. Agostino ecc.), con comunione non solo di casa e di mensa, ma anche di ogni bene e con professione di povertà¹⁰, in modo che ognuno viveva della cassa comune.

Intanto i beni materiali della Chiesa andavano crescendo. Ne possedevano anche le chiese rurali con clero stabile, (*paroeciae*) che incominciavano a sorgere e i chierici addetti (*in oppidis, vicis et pagis*) potevano goderne i frutti, almeno parzialmente, benchè la proprietà di tali beni figurasse sempre al vescovo, al quale i sacerdoti di campagna dovevano versare anche dei contributi¹¹.

Alla fine del VI sec. e all'inizio del VII comparve una figura di retribuzione che si avvicina a quella dello stipendio: a certi chierici veniva data una retribuzione per certi uffici che avevano compiuto, ma sempre senza un obbligo

Comunità di vita e
di beni

³ MAURO A., De Ecclesiae tributorum iure in vigenti disciplina, Roma 1966, 110 ss.

⁴ HANNAN PH., o.c., pp. 4, 8.

⁵ BIHLMEIER K.- TUECHLE H., o. c., I, 368 ss.

⁶ HANNAN PH., o. c., 6.

⁷ BIHLMEIER K.- TUECHLE H., o. c., I, 365.

⁸ HANNAN PH., o. c., 6.

⁹ REINA DE V., El Sistema benefical, Navarra 1965, 55-60 J. G. JIMENEZ, Funcion teologico-social de los bienes eclesiasticos en los primeros siglos de la Iglesia, Madrid 1961, 17-19.

¹⁰ BUONOCORE G., Il "titulus canonucus", Napoli 1933, 139 s.

¹¹ BIHLMEIER K.- TUECHLE H., o. c., I,

giuridico. Ma il fatto che questa venisse data costantemente e di frequente costituiva un inizio di *ius consuetudinarium*. Al vescovo si davano *due solidi*¹², ma non si trattava di una retribuzione e di un vero tributo, era solo un segno di onore per la sua visita e furono l'inizio del *cattedratico*.

La sportula

I chierici che non facevano vita comune con il vescovo continuavano a ricevere parte delle oblazioni (sportula), donde i fratres sportulantes, come li chiama Cipriano, e sembra che queste fossero corrisposte mensilmente, perchè il medesimo autore parla di "suspensio a divisione mensurna"¹³.

I contributi dati dai fedeli liberamente, oltre i lasciti, erano costituiti dalle oblationes, che si continuavano a dare durante il sacrificio eucaristico. Si avevano le oblationes ebdomadales, che generalmente erano in natura, e quelle menstruae che erano anche in denaro; e mentre quelle del pane e del vino si facevano all'altare, le altre restavano fuori, oppure si mandavano al domicilio del vescovo¹⁴. Si diffuse ancor più l'uso delle *primitiae* e delle *decimae*, che tuttavia non erano un diritto del clero, se non in quanto povero: se non c'erano dei *profeti*, come li chiamava la Didachè, si davano ai poveri¹⁵.

¹² Sin. Braga, 572 c. 2 e Toledo a; 646, c. 4.

¹³ Ep. 66, 18, 34.

¹⁴ BUONOCORE G., o. c., 137.

¹⁵ Doctrina Apostolorum, 13, 3-4 "ogni vero profeta che vuol risiedere presso di voi è degno di avere il nutrimento. Così pure il vero dottore: anche lui è degno come l'operaio del suo cibo. Prendi tutte le primizie e le darai ai profeti; essi infatti sono i vostri sacerdoti. Se poi non avet e alcun profeta datele ai poveri".

Dal sec. VII in poi si andò affermando anche il sistema delle chiese proprie o fondate¹⁶. Il signore che aveva costruito una chiesa su un fondo di sua proprietà e per mantenerla l'aveva dotata di beni immobiliari con rendita, la considerava come cosa sua. Egli sceglieva i sacerdoti per il servizio e concedeva loro i beni a titolo di usufrutto dietro versamento di un censo detto *precario*. Fu questo sistema che più d'ogni altro contribuì a giungere al sistema beneficiale.

Corrispondentemente agli uffici richiesti in una determinata chiesa e ai beni disponibili andò anche stabilendosi lentamente un numero determinato di sacerdoti, almeno per le chiese maggiori. Ricordiamo a modo di esempio, che al tempo di Giustiniano erano addetti alla cattedrale ben 60 presbiteri, 100 diaconi, 40 diaconesse, 90 suddiaconi, 110 lettori, 25 cantori, 100 ostiari. Per impedire la presenza di un numero eccessivo di ministri, si giunse a fissare dei ruoli in numero chiuso, e si stabilì che una chiesa non potesse venir eretta senza una dote.

Nonostante saccheggi e secolarizzazioni¹⁷ di molti beni ecclesiastici, questi ricrescevano rapidamente e attraverso donazioni e restituzioni di Carlo Magno e dei suoi successori (*precarium, census, novaria*)¹⁸ diventarono una parte notevole del territorio coltivabile. Inoltre le decime sui raccolti dei campi in favore del clero, prima più o meno libere¹⁹ e divenute obbligatorie dalla fine del sec. IV²⁰,

DALL'EPOCA
CAROLINGIA AL
PERIODO
MODERNO

¹⁶ BIHLMEIER K.- TUECHLE H., o. c., I, 370.

¹⁷ CARLO MARTELLO; sec. IX-X

¹⁸ HANNAN PH., o. c., 12 s.

¹⁹ Sin. Tours II, a. 567.

²⁰ Sin di Macon del 585, can. 5; Sin. Rothomag. Del 650 c. 3, minaccia la scomunica.

furono poi imposte anche con legge civile²¹ e riconfermate ecclesiasticamente²². Queste decime erano all'inizio destinate interamente alle chiese parrocchiali (rurali) e pare siano state volute da Carlo Magno²³, espressamente per il sostentamento del clero rurale (solo più tardi e in quarta parte poterono averne diritto i vescovi). L'obbligo delle decime sarà poi sancito giuridicamente da Gregorio IX per tutta la chiesa occidentale, e confermato con la possibilità di scomunicare i non solventi. In Oriente invece continuò la libertà di donazione, fermamente voluta già da Giustiniano.

Diritti di stola

Anche i diritti di stola erano ormai divenuti abituali, e praticamente costituivano diritto²⁴. Si approvarono non solo le consuetudini riguardanti l'amministrazione dei sacramenti, ma anche le tasse sui rescritti sia della Curia romana come di quelle diocesane⁽⁵⁾ le tasse funerarie e la porzione spettante alla parrocchia del defunto²⁵, le tasse giudiziarie²⁶ e le provvisioni per il vescovo in vista pastorale²⁷. Molto maggior sviluppo ebbe il sistema fiscale della Curia romana, ma questo esce dal nostro tema.

(5) Gv XX, 1316.

Scomparse invece quasi completamente²⁸ le oblationes durante il sacrificio eucaristico, era rimasta la forma dell'onorario della messa, offerta che non era più portata all'altare pubblicamente nel corso della

²¹ Capit. Di Heristal, a. 779.

²² Sin. Di Francoforte 794, Magonza 813.

²³ FLICHE-MARTIN, Storia della Chiesa, VI, 92.

²⁴ FEINE H. E., Kirchliche Rechtsgeschichte, Köln 1964, 191;

Later. IV, a. 1215, c. 66.

²⁵ Leone II a. 795-816, Clemente III a. 1187-1191.

²⁶ V. decretum Grat.

²⁷ Sin. Parigi a. 829, lc. 13; Later III a. 1179 c. 4.

²⁸ DENIS N. M.-BOULET, Analyse de rites et prieres de la messe, in: L'Eglise en priere, Desclee 1961, 372-374.

processione offertoriale, ma veniva – come oggi – data al sacerdote sotto forma di denaro prima della messa stessa, per le piccole spese della celebrazione e specialmente come aiuto a lui per vivere dell'altare. Questo uso portò a non poche deviazioni con il commercio di *intenzioni* e con il moltiplicarsi di celebrazioni private in uno stesso giorno da parte di un medesimo sacerdote, per avere più stipendi.

Molti dei sacerdoti del tempo vivevano di queste offerte, delle intenzioni di messe, delle decime, dei vari contributi dati dalla popolazione, mentre altri ricavavano il mezzo di vita prevalentemente dai mezzi della chiesa.

Come avevo già accennato infatti non solo le parrocchie erano andate assicurando una loro esistenza stabile e in buona parte indipendente dal vescovo, ma anche arricchendosi con lasciti e donazioni varie. Carlo Magno stabilì un minimum di beni necessari per poter erigere una parrocchia (*mansus*)²⁹, un appezzamento di terreno coltivabile immune da obbligazioni civili. E sembra che in Gallia si considerasse come minimo un campo di 12 acri (bunnuaria), oltre il cimitero, la casa colonica e 4 servi della gleba, mentre in Ungheria le parrocchie appaiono ancora più dotate (2 mansi con servi, cavallo, bestiame, 6 buoi, 2 mucche e 34 polli)³⁰.

Il mansus

Di fronte a tale dotazione delle chiese parrocchiali dobbiamo però ricordare che non dappertutto la situazione era uguale, e che se la posizione economica dei sacerdoti impegnati direttamente nei vari ministeri era florida, o

²⁹ HANNAN PH., o. c., 25.

³⁰ Idem, 26 s.

almeno buona, non tale sempre era quella del clero, diciamo così di secondo ordine, pur molto numeroso. Non v'era più, almeno giuridicamente, l'obbligo della ripartizione delle entrate – non costituite solo dai frutti della terra della chiesa ecc. – in varie parti. Però le parrocchie erano tenute a provvedere anche ai poveri e ad avere dei locali per accogliere ospiti e pellegrini; anzi ad aiutare l'intera popolazione in tempo di carestia³¹. Non va dimenticato che presso una parrocchia prestavano servizio più sacerdoti, con compiti diversi, almeno in un secondo tempo.

Quello però che più di ogni altra cosa contribuì alla regolazione del sostanzamento del clero nella Chiesa fu l'introduzione del vero e proprio sistema beneficiale, che si ebbe in questi secoli, e per il quale dobbiamo lasciare una sia pur breve trattazione a parte.

Il *titulus*

Ma dobbiamo prima ricordare che per tutto il primo millennio non era consentito al vescovo di ordinare un chierico senza *titulus*, cioè senza l'assegnazione di un determinato ministero in una determinata chiesa. Il *titulus* era dunque strettamente congiunto con l'ordinazione, che così prevedeva anche i mezzi di sostentamento (almeno parzialmente). Con la progressiva separazione della amministrazione dei beni rurali dalla sede vescovile, con l'ingerenza dei donatori che richiedevano il diritto di patronato e con la ampia diffusione delle chiese proprie si introdusse anche, lentamente e assai avversato, l'uso della ordinazione in assoluto, per cui al sostentamento del clero si dovrà provvedere separatamente, tanto più che ormai, più che gli enti o il solo vescovo, saranno investiti i singoli chierici dei beni ecclesiastici.

³¹ idem, 28 – FLICH-MARTIN, o. c., VI 91.

Ancora va ricordato che i chierici non erano più tenuti a rinunciare ai beni, come invece si raccomandava nei primi secoli; e che anzi molti cercarono di accrescere questi frutti dei beni ecclesiastici o cercavano nella vita clericale un mezzo per vivere. Invece il lavoro personale specialmente in attività manuali diventa sempre più raro, data la facilità di vivere dei benefici ecclesiastici, di cui si instaurava ormai una caccia e dei quali era possibile anche l'accumulazione, dato ancora il disprezzo per i lavori manuali (riservati ai plebani), la separazione del clero, le varie proibizioni di esercitare la mercatura e arti ritenute non convenienti al clero.

Questo sistema si affianca agli altri mezzi di sostentamento del clero e ne diviene, almeno fino ai vari incameramenti di beni ecclesiastici da parte degli stati moderni, la principale fonte, anche se quasi mai l'unica (*oblaciones*, diritti di stola, *questue*, *taxae* ecc.).

Già in precedenza talora i vescovi concedevano terre come stipendio, continuando in ciò la tradizione del diritto romano per i militari, ma sempre erano concessioni in precario, come a usufruttuari e ad *nutum episcopi*. Tali cessioni si facevano per sostentamento del clero, verso cui il vescovo era obbligato; benchè anche in questi casi non fossero l'unica fonte per una congrua *sustentatio*.

Il sistema beneficiale deriva chiaramente dalle istituzioni feudali della *vassalitas* e delle chiese proprie o commendate. Il vescovo, spesso capo civile della regione, immetteva nel possesso dei beni ecclesiastici così come faceva con i beni secolari, richiedendo la promessa di fedeltà. Il sacerdote otteneva così i frutti dei beni

ORIGINE DEL
SISTEMA
BENEFICIALE

La *vassalitas*

concessi dal vescovo, dei beni immobili della chiesa, delle decime e primizie, delle varie contribuzioni più o meno obbligatorie, delle oblazioni volontarie ecc. Si ricordava al clero che ciò veniva concesso anche per il culto e per i poveri³², tuttavia non pare che si desse larga applicazione a questo principio e il beneficio considerava tutti i proventi come sua proprietà

Nei medesimi secoli accanto all'allentamento del legame tra il vescovo e il clero rurale, si diffusero dappertutto le *chiese proprie*, ossia chiese di fondazione e proprietà privata, dove il Senior assicurava il sostentamento al sacerdote, che doveva rendere il *servitium* e mantenere fedeltà al suo padrone³³.

Superato questo sistema, verso il sec. XII, i frutti dei beni ecclesiastici non appartengono più alla chiesa e alla comunità cristiana come nei primi secoli, quando di essi il sacerdote era solo partecipante. Ora il sacerdote beneficiato è il padrone, e i frutti gli competono non più a titolo di vassallaggio, ma in ragione dell'ufficio, cioè a titolo privato.

Dato però che i benefici ecclesiastici non si potevano diminuire nella concessione e data la possibilità di cumulazione si ebbe una vera caccia al beneficio, con varie deviazioni, specialmente nel campo della sintonia e dell'arricchimento del clero più capace di procurarsi i migliori benefici, un clero attento alle rendite, che trascurava gli uffici.

Contro tali deviazioni vari furono i tentativi degli spiriti più illuminati e dell'autorità e

numerose furono le proteste³⁴, ma soprattutto contribuì a una nuova visione del ministero sacerdotale e dei beni ecclesiastici l'avvento degli Ordini Mendicanti.

Questo sistema di sostentamento del clero, ormai così ampiamente e variamente sviluppato, rimane fino ai nostri tempi: solo si cerca di evitare gli eccessi. Si proibisce la cumulazione di benefici, imponendo anche l'obbligo della residenza per gli uffici di cura d'anime; ma sostanzialmente il beneficio rimane la fonte prima di sostentamento del clero. I beni ecclesiastici vengono spesso confiscati dai poteri civili, i quali talora danno una forma di ricompensa (congrua). Dove i frutti del beneficio sono insufficienti, si istituiscono questue periodiche e si utilizzano le offerte date durante la celebrazione della santa messa.

Non vengono meno le decime e le primizie, anche se i fedeli danno sempre in minore misura, così che da molte parti scompaiono presto. Rimangono e si rinsaldano invece i diritti di stola e le varie tasse funerarie o per l'amministrazione di altri atti ecclesiastici. Una notevole fonte di sostentamento del clero è stata ed è tuttora l'intenzione della S. Messa, offerta che viene data dai fedeli per la celebrazione di messe. Molto più riducendosi sono andate invece le fondazioni per celebrazioni di messe.

Talora si ha anche un aiuto da parte del potere civile, specialmente per l'aspetto sociale che la funzione del sacerdote ha concretamente

DAL CONCILIO
DI TRENTO IN
POI

Tasse per il culto

Gli ordini
mendicanti

³² DE REINA V., o. c., 146

³³ FLICHE-MARTIN, o. c., VII 298 s.

³⁴ v. I catari, i valdesi, Arnaldo da Brescia, Federico II

assunto, o perché egli viene considerato ufficiale pubblico (v. anagrafe, matrimoni). A volte l'intervento statale si pone sul piano dell'organizzazione e distribuzione delle tasse per il culto. Questo fatto in gran parte appare una innovazione, anche se non mancano esempi precedenti.

Ritroviamo invece sempre meno sacerdoti impegnati nel lavoro materiale come fonte di sostentamento, pur non essendo proibita una attività che dia un guadagno. Frequentemente infatti si trovano sacerdoti che svolgono una attività intellettuale remunerata.

In tale situazione sostanzialmente si trovava il problema della congrua sustentazione del clero prima del concilio vaticano secondo: una complessità e varietà di introiti spesso però insufficienti e talora non equamente distribuiti, legati in modo vario alla persona, all'ufficio o alla dignità della persona stessa. Generalmente non dipendono dalla minore o maggior intensità del lavoro ministeriale ed escludono altre attività remunerative, tranne l'insegnamento.

PROSEGUO STORICO IN ITALIA

Alla vigilia del Concilio Vaticano II la legislazione ecclesiastica relativa ai benefici era ancora quella del Codice di diritto canonico promulgato da Benedetto XV il 27 maggio 1917 (Pentecoste), entrato in vigore il 19 maggio 1918 (Pentecoste), nel quale vi era dedicato tutto il titolo XXV (can. 1409-1488).

CONCORDATO
1929

In Italia però dal 7 giugno 1929 venivano applicate le norme (art. 21, 22, 25, 26 e 30 comma 3) del Concordato fra la S. Sede e l'Italia dd. 11 febbraio 1929 e della successiva legislazione italiana post concordataria, norme che praticamente prendevano in considerazione esclusivamente il sostentamento del clero italiano investito di benefici, per il quale lo Stato italiano avrebbe continuato "a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle Leggi attualmente in vigore".

BENEFICI
ECCLESIASTICI
SOTTO
CONTROLLO
STATALE

Però per difendere i propri interessi ed evitare ulteriori oneri, lo Stato italiano aveva di fatto congelato i beni dei benefici ecclesiastici, riservandosi pesanti interventi nella loro gestione patrimoniale (atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione) e considerando anche diocesi e parrocchie enti beneficiari, rispettivamente mense vescovili e benefici parrocchiali, e solo come tali dotate di personalità giuridica.

Tutto questo, come si afferma nell'art. 30, comma 3 del Concordato "finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente".

Dopo il Concordato del 1929 e la caduta del regime fascista: seconda guerra mondiale, ricostruzione postbellica, costituzione repubblicana, inurbamento selvaggio con urgenza di nuove parrocchie, svalutazione monetaria galoppante, formalità burocratiche sempre più vessatorie, redditi fondiari ridottissimi e spesso inesigibili, sperequazioni, arrivismi ecc, hanno contribuito a rendere il sistema beneficiale-congruato intollerabile nella stragrande maggioranza dei casi.

SISTEMA
BENEFICIALE
CONGRUATO

Non stupisce quindi se il Concilio Vaticano II PO 20 prescrive: "Il sistema sotto il nome di sistema beneficiale deve essere abbandonato, o almeno riformato a fondo, in modo che la parte beneficiale – ossia il diritto al reddito di cui è dotato l'ufficio ecclesiastico – sia trattata come cosa secondaria e venga messo in primo piano, invece, l'ufficio ecclesiastico stesso. D'ora in avanti, inoltre, per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale".

CONCILIO
VATICANO II
E SISTEMA
BENEFICIALE

Concorda il can. 1272 del nuovo Codice di diritto canonico in vigore dal 27 novembre 1983 che stabilisce "Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti spetta alla Conferenza episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi, e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici, siano a poco a poco trasferiti all'Istituto di cui al can. 1274/1".

CODICE DI
DIRITTO
CANONICO
SOSTITUISCE
SISTEMA
BENEFICIALE

REVISIONE
CONCORDATO E
COMMISSIONE
PARITETICA

Dopo vari tentativi falliti per le innegabili difficoltà che si prospettavano per la soppressione del sistema beneficiale e ancor più per l'impostazione di un nuovo sistema sostitutivo che necessariamente avrebbe coinvolto anche la posizione giuridica in Italia di tutti gli enti ecclesiastici, all'atto della firma dell'accordo della revisione del Concordato Lateranense (18 febbraio 1984), il non facile incarico fu affidato a una ristretta commissione paritetica (L. 121 /25.03.1985 a. 7/6) composta da 7 membri per la Sede Apostolica e 7 per la Repubblica italiana.

PROPOSTE
CONCLUSIVE

La Commissione paritetica che aveva a disposizione sei mesi, riusciva a presentare il 18 agosto 1984 le sue innovative proposte conclusive: demolizione dell'arcaico sistema beneficiale, eliminazione dei supplementi di congrua, istituzione degli Istituti Sostentamento Clero (Centrale, Diocesani, Interdiocesani), estinzione e conferimento agli Istituti Diocesani o Interdiocesani di tutti i patrimoni beneficiari, decorosa remunerazione a tutti i sacerdoti in servizio alle Diocesi, col concorso delle comunità locali eventualmente integrato dagli Istituti Diocesani Sostentamento Clero e dall'Istituto Centrale e col coinvolgimento diretto dei fedeli e indiretto dello Stato attraverso le offerte deducibili e l'otto per mille.

Lo smantellamento del sistema beneficiale ha consentito una diversa più razionale sistemazione giuridica nell'ambito della legislazione italiana degli enti ecclesiastici in particolare delle Diocesi e delle parrocchie.

LEGGI
APPLICATIVE

Gli accordi raggiunti sono confluiti nella L. 121/25.03.1985 e nella L. 222/20.05.1985 in vigore dal 03.06.1985 "nell'ordinamento dello

Stato e in quello della Chiesa" giusta L. 222/20.05.1985 a. 75.

Ovviamente non potevano mancare e non sono mancati malumori, proteste, ecc. in ambito ecclesiastico, ma ormai era necessario andare avanti senza rimpianti, nell'attuazione del nuovo sistema, confidando in una leale collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili, sia a livello centrale, sia a livello locale.

Così non potevano mancare e non sono mancate, da parte delle autorità civili (Ministeri, Consiglio di Stato, ecc.) difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione delle nuove norme concordatarie, ma va dato atto che in conformità a quanto convenuto e previsto in L. 121/25.03.1985 a. 14 si è cercata un'amichevole soluzione nominando a tal fine una Commissione paritetica che si insediava a Roma il 16 maggio 1996 e concludeva i suoi lavori il 24 febbraio 1997 in "amichevole completo accordo" con un documento conclusivo costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (G.U. 241/15.10.1997 s.o. p. 257, ss.)

Da notare che l'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva non riguarda direttamente il sostentamento del clero, ma solo indirettamente in quanto fornisce precisi criteri giuridici per l'interpretazione e l'applicazione del Concordato.

In relazione al sostentamento del clero in Italia si ritiene doveroso segnalare che:

INCOMPRESIONI

DIFFICOLTA'
INTERPRETATIVE
E AMICHEVOLI
SOLUZIONI

- a) con L. 579/05.07.1961 viene istituito presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) il Fondo di previdenza del clero che con L. 903/22.12.1973 veniva unito al fondo di previdenza dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con una nuova disciplina dei relativi diritti pensionistici, abrogando le precedenti Leggi 579 e 580/05.07.1961;
- b) con L. 669/28.07.1967 si è estesa l'assicurazione contro le malattie in favore dei Sacerdoti.

Le due Leggi e i successivi adeguamenti normativi non rientrano evidentemente nella materia concordataria, ma vanno attribuite alla sollecitudine della FACI (Federazione Associazioni Clero Italiano) nata nel 1917 per opera di mons. Nazareno Orlandi e del cardinal Pietro Maffi.

Moratti don Arturo
03.12.1999

REALTA' ATTUALE

Come già ampiamente trattato nei due interventi che precedono, il sistema di sostentamento del clero, creato con la revisione del Concordato, sostituisce ed abbandona definitivamente il precedente sistema delle congrue e dei benefici parrocchiali.

I benefici parrocchiali sono stati trasferiti in proprietà agli Istituti Diocesani Sostentamento Clero che si sono fatti carico di provvedere al sostegno economico dei sacerdoti in modo perequativo.

Al riguardo vengono istituiti due sistemi:

- il primo di sostentamento - in cui vengono inseriti i Sacerdoti che hanno un mandato vescovile (parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, insegnante, ecc.);
- il secondo di previdenza - in cui vengono collocati i Sacerdoti a riposo.

Entrambi i sistemi sono di integrazione. Con questo si intende che viene elaborato, attraverso un punteggio, l'importo sul quale il Sacerdote deve poter contare mensilmente. Nell'ipotesi in cui con proprie pensioni, stipendi o altre fonti di reddito il Sacerdote non raggiunga tale "tetto", il sistema interviene con l'assegnazione di una integrazione.

A seguito di questa impostazione il 29 settembre 1986, con decreto vescovile protocollo n. 1580/86/E, veniva eretto in persona giuridica canonica pubblica, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Trento (I.D.S.C.).

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri: sei di nomina vescovile e tre nominati dal Consiglio presbiterale.

L'operato dell'Istituto è soggetto al controllo, della sua attività da parte dell'Istituto Centrale Sostentamento clero di Roma, a mezzo approvazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivo. La Diocesi interviene con riferimento ad operazioni di straordinaria amministrazione superiori a determinati tetti.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni e legale rappresentante è il Presidente dell'Istituto.

Nell'anno 1999 sono inseriti, nel sistema di sostentamento del clero, i seguenti Sacerdoti:

- n. 473 sacerdoti con incarichi di parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, ecc., inseriti nel sistema di sostentamento;
- n. 118 sacerdoti a riposo, inseriti nel sistema di previdenza;
- n. 26 sacerdoti missionari, inseriti in un sistema nazionale durante il loro servizio fuori Diocesi.

Il costo del sistema di **sostentamento**, nel 1999 è stato di Lire 10.819 milioni e quello di **previdenza** di Lire 2.972 milioni per un totale di **Lire 13.791 milioni**.

Per costi dei sistemi qui si intendono gli importi teorici lordi su cui i **591** Sacerdoti, a servizio della Diocesi trentina, hanno potuto contare per il loro sostegno economico.

GLI
ISTITUTI
DIOCESANI


ISTITUTO
DIOCESANO
SOSTENTAMENTO
CLERO
DI TRENTO

COSTO DEI
SISTEMI

Il sistema prevede un'integrazione ai redditi propri dei Sacerdoti, che per il 1999 ammontavano a Lire 1.097 milioni da stipendi, Lire 4.173 milioni da pensioni e Lire 1.194 milioni per importi percepiti da Parrocchie ed Enti ecclesiastici.

Sempre per il 1999, l'Istituto Centrale di Roma ha versato integrazioni ai Sacerdoti e pagato oneri fiscali e previdenziali per **Lire 7.327 milioni**.


Le cifre di cui sopra vengono riportate nel seguente schema al fine di meglio chiarire i dati esposti.



L'Istituto Centrale ha pagato inoltre premi assicurativi per Lire 309 milioni ed importi a conguaglio per Lire 357 milioni.

Il totale complessivo dei costi ammonta quindi a **Lire 7.993 milioni**.

COSTI COMPLESSIVI ANNO 1999



Il decreto vescovile del 1986 ha quindi creato una nuova realtà nell'amministrazione dei beni nella nostra Diocesi.

La prima conseguenza è stata quella di togliere la gestione dei benefici parrocchiali ai singoli parroci.

Il giudizio che si può dare oggi, a distanza di dieci anni, è senz'altro positivo in quanto ai parroci, sempre meno numerosi e incaricati di più parrocchie, si è dato maggior spazio e tempo per l'attività pastorale.

La seconda conseguenza è stata quella di creare un sistema perequativo a livello nazionale che ha eliminato situazioni di insufficiente disponibilità economica.

Occorre infatti precisare che i benefici trasferiti dalla gestione del parroco a quella dell'Istituto non sono stati quelli destinati alla copertura dei bilanci parrocchiali, ma quelli

BENEFICI
PROPRIETA' DEL
PARROCO

costituiti a favore del personale sostegno economico del parroco.

Alcune comunità si sono sentite espropriate di tali risorse economiche e questo in conseguenza della generosa gestione che i parroci operavano nei confronti dei propri benefici. I parroci infatti utilizzavano risorse personali e proprie per le necessità che la Parrocchia poteva avere (manutenzioni edifici, tetto della chiesa, ecc.).

Per completare l'informazione occorre ora vedere da dove provengono le risorse necessarie all'integrazione, operata a livello nazionale, a favore dei Sacerdoti.

Innanzitutto dalla gestione dei benefici parrocchiali trasferiti agli Istituti Diocesani.

L'Istituto Diocesano di Trento ha versato, per l'anno 1999, un importo di Lire 1.123 milioni del proprio utile d'esercizio e con questa quota si è coperto il **14 %** delle integrazioni a livello diocesano.


Sono state poi utilizzate le offerte volontarie deducibili dal reddito per un importo di Lire 789 milioni pari al **10 %** del totale.

A completamento delle necessità si è attinto ai fondi per l'otto per mille per un importo di Lire 6.081 milioni per il **76 %**

Anche in questo caso risulta utile esporre i dati in modo schematico:

FONTI DI
COPERTURA

COPERTURA COSTI per l'anno 1999



Ultimo e definitivo passo per la piena attuazione della revisione concordataria è quello di far comprendere alla comunità dei fedeli come la rendita dei benefici non sia sufficiente a coprire il fabbisogno per il sostegno economico dei Sacerdoti. In conseguenza di ciò spetterà sempre più alle Comunità parrocchiali farsi carico del sostegno economico del proprio Sacerdote.

Non si deve dimenticare infatti che i fondi ricavati dall'otto per mille dovrebbero essere prevalentemente utilizzati per interventi di carattere umanitario, caritatevoli o pastorali.

Gislimberti dott. Renato
PRESIDENTE